

Legge federale sul Controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF)¹

del 28 giugno 1967 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85 numeri 10 e 11, e 102 numeri 14 e 15 della Costituzione federale^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1966⁴,

decreta:

I. Stato e ordinamento del Controllo federale delle finanze

Art. 1 Stato

¹ Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale⁵ e la legge. Esso coadiuva:

- a. l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali;
- b. il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.⁶

² Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.⁷ Può rifiutare mandati speciali, se ne è ostacolato lo svolgimento del programma di revisione.⁸

RU 1967 1547

¹ Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645). Per la stessa disp. i titoli marginali sono trasformati in titoli centrali.

² [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli articoli 167, 169 cpv. 1, 183 e 187 cpv. 1 lett. a della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

⁴ FF 1966 II 565

⁵ RS 101

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

⁷ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

⁸ Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

³ Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.⁹

Art. 2¹⁰ Organizzazione

¹ Il Controllo federale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale. Salvo disposizione contraria della presente legge, si applica per analogia la legislazione sul personale dell'Amministrazione generale della Confederazione.

² Il Consiglio federale nomina il direttore per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina dev'essere approvata dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato in caso di grave violazione di doveri di servizio. È fatto salvo il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

³ Il Controllo federale delle finanze presenta al Consiglio federale un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio federale lo trasmette senza modifiche all'Assemblea federale.

⁴ Assieme all'approvazione del bilancio preventivo dell'Amministrazione generale della Confederazione, l'Assemblea federale stabilisce l'effettivo e la retribuzione del personale del Controllo federale delle finanze.

Art. 3¹¹ Assistenza di periti

Qualora l'esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze speciali o non possa essere garantita con l'effettivo ordinario di personale il Controllo federale delle finanze può valersi di periti.

Art. 4 Permesso di testimoniare e produrre documenti

Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli deve prima ottenerne la facoltà dal capo del Dipartimento competente per l'affare del quale si tratta.

⁹ Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

¹¹ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

II. Compiti, ambito ed esercizio del controllo

Art. 5¹² Criteri del controllo finanziario

¹ Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività.

² Esso esegue verifiche della redditività per accertare se:

- a. le risorse sono impiegate in modo parsimonioso;
- b. il rapporto tra i costi e l'utilità è conveniente;
- c. le uscite finanziarie esplicano l'effetto desiderato.

Art. 6¹³ Compiti particolari

Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. esaminare tutta la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo nonché eseguire verifiche con sondaggi prima di contrarre obblighi;
- b. esaminare la stesura del conto di Stato;
- c. verificare come le unità amministrative controllano i loro crediti nonché esaminare la gestione dei crediti d'impegno;
- d. esaminare i sistemi interni di controllo;
- e. esaminare con sondaggi gli ordini di pagamento emessi dalle unità amministrative;
- f. curare la revisione delle unità amministrative, compresi la contabilità e lo stato patrimoniale;
- g. esaminare nell'ambito degli acquisti della Confederazione se i prezzi di monopolio sono adeguati;
- h. esaminare se le applicazioni EED nella gestione finanziaria presentano la sicurezza e la funzionalità necessarie, in particolare se le direttive del Consiglio informatico (CIC)¹⁴ sono osservate;
- i. svolgere mandati di verifica presso organizzazioni internazionali;

¹² Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

¹³ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

¹⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

- j.¹⁵ esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 2003¹⁶ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti.

Art. 7 Perizie e pareri

¹ Il Controllo federale delle finanze partecipa all'elaborazione delle prescrizioni concernenti i controlli e le revisioni, la contabilità, il servizio dei pagamenti e gli inventari. Dà il parere su tutte le questioni attenenti alla vigilanza finanziaria.

² Esso può essere aggregato nelle deliberazioni degli organi incaricati di preparare il preventivo, d'esaminare il conto di Stato e di risolvere su singole domande di credito.

Art. 8 Campo di vigilanza

¹ Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all'articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

- a. le unità amministrative dell'amministrazione federale centrale o decentralizzata;
- b. i servizi del Parlamento;
- c. i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari;
- d. gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici;
- e. le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario.¹⁷

^{1bis} Il Controllo federale delle finanze procede alla sorveglianza delle imprese ai sensi del capoverso 1 lettera e in accordo con il loro Consiglio d'amministrazione. Può appellarsi alla revisione interna ed esterna. Rimette il rapporto al Consiglio d'amministrazione all'attenzione dell'assemblea generale e informa in seguito il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze delle Camere federali.¹⁸

¹⁵ Introdotta dal n. I 1 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953 5955; FF 2007 607).

¹⁶ RS 613.2

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

² I tribunali della Confederazione e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serve all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.¹⁹

³ Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto preveda un controllo interno.

Art. 9 Documentazione

¹ La Cancelleria federale comunica al Controllo federale delle finanze tutte le risoluzioni dell'Assemblea federale e del Consiglio federale attenenti alla gestione finanziaria della Confederazione.

² I Dipartimenti, i loro uffici e i tribunali della Confederazione²⁰ comunicano al Controllo federale delle finanze le istruzioni e le ordinanze date in virtù di quelle risoluzioni.

³ A domanda del Controllo federale delle finanze, i Dipartimenti e gli uffici devono consegnargli tutti i documenti relativi a negozi giuridici e a dichiarazioni impegnative, in quanto possano concernere la gestione finanziaria della Confederazione.

Art. 10 Informazione, assistenza e accesso ai dati²¹

¹ Il Controllo federale delle finanze è autorizzato, indipendentemente da eventuali obblighi di segreto, a chiedere informazioni complete e a esaminare atti. È invece riservato in ogni caso il segreto postale e telegrafico.

² Gli enti sottoposti alla vigilanza del Controllo federale delle finanze devono inoltre assisterlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

³ Le unità amministrative della Confederazione accordano al Controllo federale delle finanze il diritto di richiamare dalle relative raccolte i dati, compresi i dati personali, necessari per lo svolgimento della vigilanza finanziaria. All'occorrenza il diritto d'accesso comprende pure dati personali degni di particolare protezione. Il Controllo federale delle finanze può memorizzare i dati personali richiamati solo fino al termine della procedura di revisione. Le richieste d'accesso alle diverse raccolte di dati come pure i relativi scopi devono essere iscritti in un registro.²²

Art. 11²³ Rapporto con gli ispettorati delle finanze (revisione interna)

¹ Gli ispettorati delle finanze dell'Amministrazione federale, compresi quelli dei tribunali della Confederazione, delle aziende e degli stabilimenti della Confederazio-

¹⁹ Nuovo testo il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RS 221.302).

²⁰ Nuova espressione giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RS 221.302). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

²² Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

ne sono responsabili del controllo finanziario nel loro ambito. Essi sono direttamente subordinati alla direzione dell'ufficio o dell'azienda, ma nell'adempimento dei loro compiti di controllo sono autonomi ed indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all'approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di ispettorati delle finanze.

² Il Controllo federale delle finanze sorveglia l'efficacia dei controlli degli ispettorati delle finanze e ne cura la coordinazione. Esso può emanare istruzioni tecniche, segnatamente sotto forma di indicazioni relative al metodo di lavoro e al modo di procedere.²⁴ Gli ispettorati delle finanze gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione nonché tutti i rapporti e gli comunicano senza indugio i difetti constatati che hanno un'importanza fondamentale o una notevole rilevanza finanziaria.²⁵

³ Il Controllo federale delle finanze cura la formazione ed il perfezionamento dei collaboratori degli ispettorati delle finanze nell'Amministrazione generale della Confederazione.

III. Procedura in caso di contestazione, presentazione di rapporti e relazioni di servizio

Art. 12²⁶ Risultati della verifica e contestazioni

¹ Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto all'unità amministrativa interessata il risultato della verifica.

² In caso di verifiche presso organizzazioni e persone fuori dell'Amministrazione federale, il Controllo federale delle finanze trasmette i suoi rapporti e le sue constatazioni all'unità amministrativa della Confederazione competente in materia di gestione finanziaria. Esso può contestare la gestione finanziaria e proporre corrispondenti misure.

³ Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la redditività, questo sottopone le sue proposte al dipartimento interessato. La decisione del dipartimento può essere impugnata dall'unità amministrativa e dal Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale.²⁷

⁴ Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la regolarità o la legalità, questo può constatare formalmente la violazione della regolarità o della legalità ed emanare una direttiva.

²⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

²⁵ Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

²⁷ Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

⁵ L'unità amministrativa oggetto della verifica può impugnare la decisione del Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale.²⁸

⁶ ...²⁹

Art. 13³⁰ Collaborazione con altri uffici di controllo

¹ Il Controllo federale delle finanze ...³¹ e l'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione si scambiano i programmi di revisione e di verifica e coordinano in stretto contatto le loro attività.

² Se, nello svolgimento della sua attività di vigilanza, il Controllo federale delle finanze rileva problemi fondamentali nella gestione finanziaria o difetti nell'organizzazione, nella gestione dell'amministrazione o nell'adempimento dei compiti, comunica queste constatazioni all'Amministrazione federale delle finanze, all'Ufficio federale del personale, all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione³², all'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)³³ o all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza³⁴. Se constatata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia. Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.

Art. 14³⁵ Presentazione del rapporto e attuazione

¹ A conclusione di ogni verifica, il Controllo federale delle finanze redige un rapporto. Lo trasmette, assieme a tutti i relativi atti, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali unitamente al parere dell'organo oggetto della verifica e a un riassunto. Esso sottopone il riassunto dell'operazione anche al capo del dipartimento interessato dai risultati della verifica. Nel caso di lunghe revisioni, redige rapporti intermedi.

² Dopo aver trattato un rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, la Delegazione delle finanze può pubblicare il proprio rapporto assieme al parere dell'organo oggetto della verifica, come pure eventuali proprie valutazioni.

³ Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

²⁹ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

³¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

³² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

³³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

³⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle pendenze e sui motivi degli eventuali ritardi. Il rapporto è pubblicato.

⁴ Sulla base delle pendenze indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell'ambito dei controlli di redditività siano attuate.

Art. 15 Relazioni di servizio

¹ Il Controllo federale delle finanze tratta direttamente con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali, il Consiglio federale, le unità amministrative della Confederazione, i tribunali della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte alla vigilanza finanziaria e le persone fuori dell'Amministrazione federale.³⁶

² Il Controllo federale delle finanze comunica al capo del Dipartimento federale delle finanze³⁷ tutte le faccende che tratta direttamente con i capi degli altri Dipartimenti, il Cancelliere della Confederazione o il Consiglio federale.

³ Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o lacune sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le lacune constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze.³⁸ Se lo ritiene opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del dipartimento competente.^{39 40}

IV. Rapporti con i Cantoni

Art. 16 Ampiezza della vigilanza

¹ Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale.

² Negli altri casi, esso può esaminare l'impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836 840; FF 1994 II 645).

³⁷ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³⁸ Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

³⁹ Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806 1809; FF 1998 3691).

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1994 20 21; FF 1992 V 665 669).

³ Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione.

⁴ Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 17 Procedura

¹ Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16 capoverso 1 delle irregolarità presso i Cantoni o gli uffici loro sottoposti, le comunica all'ufficio competente della Confederazione. Questo tratta ed espedisce la faccenda con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l'ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle finanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12).

² Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16 capoverso 2 delle irregolarità, le comunica al Governo cantonale, non meno che all'ufficio federale competente, e fa le proposte necessarie.

V. Segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali

Art. 18 ...⁴¹

¹ Il segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali dirige la segreteria comune conformemente alle disposizioni degli articoli 48 a 50 della legge federale del 23 marzo 1962⁴² sui rapporti fra i Consigli. A tale scopo egli ha, come il Controllo federale delle finanze, la facoltà di procurare la documentazione, chiedere informazioni, esaminare inserti ed esigere l'assistenza delle autorità. Provvede al collegamento tra le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze, da una parte, il Controllo federale delle finanze e le autorità e uffici sottoposti alla vigilanza finanziaria, dall'altra.

² La nomina del segretario da parte della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale dev'essere validata dalla Delegazione delle finanze. La segreteria è aggregata amministrativamente ai servizi del Parlamento che le mettono a disposizione il personale necessario.⁴³

^{2^{bis}} Le particolari relazioni esistenti tra la Delegazione e le Commissioni delle finanze e la loro segreteria, da una parte, e il Controllo federale delle finanze,

⁴¹ Tit. abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (RU **1995** 836; FF **1994** II 645).

⁴² RS **171.11**. Il presente testo, ad eccezione dell'art. 8^{septies}, è abrogato dal n. I 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RS **171.10**).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 273 277; FF **1999** 4178 4961).

dall'altra, sono disciplinate nel regolamento dell'8 novembre 1985⁴⁴ delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali.⁴⁵

³ Del rimanente, le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze disciplinano nel loro regolamento la gestione della segreteria.

VI. Disposizioni finali

Art. 19 Ordinamenti particolari

¹ Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.⁴⁶

² Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge.

Art. 20⁴⁷

Art. 21 Prescrizioni d'esecuzione

Le prescrizioni d'esecuzione della presente legge saranno date mediante decreto federale d'obbligatorietà generale, non soggetto a referendum.

Art. 22 Entrata in vigore e clausola abrogativa

¹ Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

² A quella data è abrogato il regolamento per il controllo federale delle finanze, approvato dall'Assemblea federale il 2 aprile 1927⁴⁸.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1968⁴⁹

⁴⁴ RS 171.126

⁴⁵ Introdotto dal n. 8 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

⁴⁶ Nuovo testo giusta in n. I 3 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493).

⁴⁷ Abrogato dal n. II della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1642; FF 1986 II 1149 III 178).

⁴⁸ [CS 6 21]

⁴⁹ DCF del 23 ott. 1967 (RU 1967 1553).